



COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO

Piazza Osvaldo Licini, 7 – Tel 0734/759348 – Fax 0734/759350

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 23 DEL 27-08-2014

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (COMPO= NENTE TASI DELLA I.U.C.) PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di agosto, alle ore 20:30, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio comunale, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, in seduta Pubblica.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

FORTI GIUSEPPE	P	BOCCI ISABELLA	P
CONCETTI GIORGIO	P	FERRETTI PATRIZIA	P
PISTOLESI LARA	P	GENNARI FRANCO	P
CALAMITA VANIA	P	TRONELLI FAUSTO	P
BERDINI MARZIA	P	CORRADINI UMBERTO	P
TRONELLI MARCELLO	A		

Assegnati n. 13

In carica n. 11

Presenti n. 10

Assenti n. 1

Partecipa alla seduta in qualità di assessore esterno, il Sig.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MARIOTTI GABRIELLA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente FORTI GIUSEPPE in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ai sensi del comma 677. Il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

Rilevato che:

- ai sensi del comma 677 per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.
- ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- ✓ all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ✓ alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ✓ ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- ✓ alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ✓ a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ✓ ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- ✓ ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Dato atto che:

- il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;
- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti.

Rilevato, pertanto, che, nella Relazione Previsionale e Programmatica approvata con atto di Giunta n. 52 del 30/07/2014, anche in considerazione delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo di federalismo municipale, e, soprattutto della mancata conferma del trasferimento compensativo per l'abolizione dell'imu sull'abitazione principale e del taglio alle risorse conseguente alla possibilità di applicare la tasi ad aliquota base, è stata confermata l'introduzione della tasi, limitatamente alle sole abitazioni principali, e relative pertinenze con il tariffario sopra-riportato;

Il gettito Tasi sull'abitazione principale ammonta ad Euro 22.000,00, le detrazioni concesse sono pari ad Euro 20.600,00 circa, maggiore del gettito extratasi relativo a + 0,08 (euro 12.394). Complessivamente il gettito Tasi sull'abitazione principale è inferiore al gettito imu anno 2012, per la stessa fattispecie (Euro 22.600,00). Le detrazioni e l'imposta sono state definite nel modo appena descritto al fine di garantire lo stesso prelievo dell'imu abitazione principale anno 2012.

Dato atto, pertanto, che al fine di concorrere alla copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a pubblica sicurezza e vigilanza, servizi di manutenzione

strade e del verde pubblico, di illuminazione pubblica per un importo stimato in circa Euro 22.000,00 risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2014 della seguente aliquota TASI:

- aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,33 punti percentuali per abitazione principale, e pertinenze della stessa, ed altre unità immobiliari assimilate per legge all'abitazione principale relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- detrazioni come segue:
 - rendita catastale dell'abitazione principale e relative pertinenze fino ad € 400,00 detrazione di € 120,00 ad immobile e detrazione di € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni;
 - rendita catastale dell'abitazione principale e relative pertinenze da € 401,00 fino ad € 500 detrazione di € 90,00 ad immobile e detrazione di € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni;
 - rendita catastale dell'abitazione principale e relative pertinenze da € 501,00 fino ad € 600 detrazione di € 50,00 ad immobile e detrazione di € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni;
- aliquota TASI pari a 0 (zero) punti percentuali per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- Il Decreto Min. Interno del 13 febbraio 2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 30 aprile 2014;
- Il successivo Decreto Min. Interno del 29 aprile 2014 che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 31 luglio 2014;
- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
- Visto l'articolo 172 del Dlgs 267/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ciascuno per la propria competenza, dal Responsabile del settore e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione unanime favorevole, resa nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2014 le seguenti aliquote della TASI:

- aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,33 punti percentuali per abitazione principale, e pertinenze della stessa, ed altre unità immobiliari assimilate per legge all'abitazione principale relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- detrazioni come segue:
 - rendita catastale dell'abitazione principale e relative pertinenze fino ad € 400,00 detrazione di € 120,00 ad immobile e detrazione di € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni;
 - rendita catastale dell'abitazione principale e relative pertinenze da € 401,00 fino ad € 500 detrazione di € 90,00 ad immobile e detrazione di € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni;
 - rendita catastale dell'abitazione principale e relative pertinenze da € 501,00 fino ad € 600 detrazione di € 50,00 ad immobile e detrazione di € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni;
- aliquota TASI pari a 0 (zero) punti percentuali per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU;

2. di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa Euro 22.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati nella misura del 24,54%:

descrizione servizi:	parziali	Totali
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI		77.447,37
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE al netto:	67.722,21	
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI e dipendente dedicato	-54.187,46	
PROTEZIONE CIVILE FINANZIATA CON ENTRATA SPECIFICA	-1.332,00	12.202,75
		89.650,12

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011,

Inoltre, in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, con votazione unanime favorevole, resa nei modi di legge;

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex articolo n. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, Comma 1, D.L.vo N. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA AMMIN.**

Data: 25-07-2014

Il Responsabile del servizio
f.to GIUSEPPE FORTI



PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONT.LE**

Data: 25-07-2014

Il Responsabile del servizio
f.to GIUSEPPE FORTI



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to GIUSEPPE FORTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GABRIELLA MARIOTTI

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n.267/2000, attesta che la presente deliberazione:
Sarà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi:
dal 29-08-2014 al 13-09-2014.

E' copia conforme all'originale.

Li, 29-08-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA MARIOTTI



Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n.267/2000, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27.8.14 in quanto:

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4;

per decorrenza dei termini previsti dall'art. 134 comma 3.

Li, 29-08-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GABRIELLA MARIOTTI